

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

DEFINIZIONE

Ai sensi dell'art. 2 della legge 7.12.2000, n. 383 si considerano **associazioni di promozione sociale**:

- le associazioni **riconosciute**,
- le associazioni **non riconosciute**,
- i **movimenti, i gruppi** e i loro coordinamenti o federazioni,

costituiti al fine di svolgere attività **di utilità sociale** a favore di **associati** o **di terzi**, **senza** finalità di **lucro** e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati con **finalità** di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale

Le associazioni di promozione sociale per la realizzazione dei fini istituzionali possono avvalersi principalmente delle attività che i propri associati effettuano in forma **volontaria, libera e gratuita**. In ipotesi di **particolare necessità** le stesse associazioni possono fruire di **prestazioni** rese nell'ambito del **lavoro dipendente o autonomo** anche se effettuate **da propri associati**.

Non sono considerate **associazioni di promozione sociale**:

- i **partiti** politici;
- le **organizzazioni sindacali**;
- le **associazioni dei datori di lavoro**;
- le **associazioni professionali** e di **categoria**;
- tutte le associazioni che hanno come **finalità** la tutela esclusiva di **interessi economici** degli **associati**;
- i **circoli privati** e le **associazioni** comunque denominate che, per **l'ammissione** degli associati, stabiliscono **vincoli** con riferimento alle **condizioni economiche** e discriminazioni di qualsiasi natura o che prevedono il diritto di **trasferimento**, a qualsiasi titolo, della **quota associativa** oppure che collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione all'associazione alla **titolarità di azioni o quote** di natura patrimoniale.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

L'**atto costitutivo** va redatto in forma **scritta**. Nello **statuto** dell'associazione devono essere espressamente indicati la **sede** la **denominazione** e l'**oggetto sociale** dell'associazione, l'attribuzione della **rappresentanza legale** dell'associazione, o criteri per **l'ammissione** e **l'esclusione** degli associati ed i loro **diritti e obblighi**, nonché le **modalità di scioglimento** dell'associazione. Va prevista **l'elettività delle cariche** associative (salvo deroghe espressamente concesse).

Inoltre, per garantire il rispetto del fine istituzionale, nello statuto dell'associazione devono essere stabiliti **l'assenza di fini di lucro**, la **previsione** che i **proventi** delle attività non possono, in nessun caso, essere **distribuiti** agli associati, nemmeno in forma indiretta, ed i seguenti obblighi:

- **reinvestire** l'eventuale **avanzo di gestione** in **attività istituzionali** espressamente previste nello statuto;
- **redigere rendiconti economico-finanziari** secondo particolari modalità di approvazione da parte degli organi statutari;
- **devolvere**, a fini di **utilità sociale**, il **patrimonio residuo** nelle ipotesi di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione.

ENTRATE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Le entrate per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività delle associazioni in oggetto possono derivare da:

- a) **quote e contributi** degli associati stessi;
- b) **eredità, donazioni e legati** a favore dell'associazione. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 5, L. 7.12.2000, n. 383, le associazioni di promozione sociale (prive di personalità giuridica) possono ottenere **donazioni e lasciti testamentari** (con beneficio di inventario) a condizione che i beni ricevuti e le loro rendite siano destinati al conseguimento degli scopi istituzionali. Tali beni sono intestati alle associazioni e, ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti, si applicano gli artt. 2659 e 2660 c.c.;
- c) **contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali**, di Enti o di istituzioni pubblici, anche per il sostegno di specifici e documentari programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) **contributi dell'Unione Europea** e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti **da prestazioni di servizi convenzionati**;
- f) **proventi delle cessioni di beni e servizi** agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di **attività commerciali, artigianali o agricole**, effettuate in maniera ausiliaria e sussidiaria rispetto all'attività istituzionale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) **erogazioni liberali** effettuate dagli associati e da terzi (si veda più avanti);
- h) entrate derivanti **da iniziative promozionali** (ad esempio feste e sottoscrizioni anche a premi) finalizzate al proprio finanziamento;
- i) **altre entrate** compatibili con le finalità sociali delle associazioni di promozione sociale.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le associazioni di promozione sociale devono conservare almeno per **tre anni**, con l'indicazione dei **soggetti eroganti, la documentazione** relativa alla provenienza delle entrate di cui alle lett. b), c), d) ed e) sopra indicate, nonché per le entrate di cui alla lett. g), la **documentazione** relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate alle **detrazioni di imposta** e alle **deduzioni dal reddito imponibile**.

DETRAIBILITA' IRPEF DELLE EROGAZIONI LIBERALI DEI PRIVATI

L'art. 22 della legge in oggetto aggiunge la nuova lettera i-quater) al comma 1 dell'art. 13-bis, D.P.R. 917/1986 relativo agli **oneri detraibili dall'Irpef** lorda. Ai sensi della nuova disposizione dall'imposta lorda è detraibile un importo pari al 19% delle **erogazioni liberali in denaro**, per un importo **non superiore a £. 4.000.000**, effettuate a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge .

DEDUCIBILITA' ONERI DI UTILITA' SOCIALE DAL REDDITO D'IMPRESA

Tra gli **oneri di utilità sociale** di cui all'art. 65, comma 2, D.P.R. 917/1986 **deducibili** ai fini della determinazione **del reddito d'impresa**, l'art. 22, comma 1, lett. b), L. 7.12.2000, n. 383 ha aggiunto la lettera c-octies) alla norma sopra citata. In base a tale lettera, le erogazioni liberali in denaro versate ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge sono **deducibili** al massimo **fino a £. 3.000.000** o fino al **2% del reddito d'impresa dichiarato** (se tale percentuale è superiore a £. 3.000.000).

DETRAIBILITA' ENTI NON COMMERCIALI E SOCIETA' ED ENTI NON RESIDENTI

L'art. 22 della legge in oggetto introduce modifiche anche alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti dagli **enti non commerciali**, anche **se non residenti** nel territorio dello Stato, e dalle **società** e dagli enti commerciali **non residenti**. In particolare, tali enti e società possono detrarre dall'imposta lorda, fino a concorrenza della stessa, un importo pari al 19% delle **erogazioni liberali in denaro**, per un importo **non superiore a £. 4.000.000**, effettuate a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 110-bis, 113, comma 2-bis e 114, comma 1-bis D.P.R. 917/1986, come modificati, rispettivamente, dall'art. 22, comma 1, lett. c), d) ed e), L. 7.12.2000, n. 383).

MODALITA' DI VERSAMENTO

Come previsto per le **erogazioni liberali in denaro** a favore di **Onlus** (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) dall'ultimo periodo della lettera i-bis) dell'art. 13-bis, comma 1, D.P.R. 917/1986, espressamente richiamato dall'art. 22, comma 1, lett. a), n. 1), L. 7.12.2000, n. 383, **la detrazione** delle medesime erogazioni fatte ad **associazioni di promozione sociale** spetta **solo** se il **versamento** avviene secondo le seguenti **modalità**:

- tramite un **istituto bancario**;
- tramite un **ufficio postale**;
- mediante **gli altri mezzi di pagamento** previsti dall'art. 23, D.Lgs. 241/1997, vale a dire con **carte di credito, bancomat, assegni bancari e circolari ecc.**;
- mediante **ulteriori modalità** idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di **controlli** efficaci, da stabilirsi con apposito decreto del Ministero delle

Finanze ai sensi dell'art. 17, comma 3 L. 23.08.1988, n. 400 (si veda anche la C.M. 16.11.2000, n. 207/E, esplicativa delle novità introdotte dalla L. 21.11.2000, n. 342 – Collegato fiscale alla Finanziaria 2000 – che indica le modalità utilizzabili per il versamento delle erogazioni liberali in denaro a favore di società sportive dilettantistiche ai sensi del suddetto art. 17).

ESCLUSIONE DALL' IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Le quote ed i **contributi** corrisposti alle associazioni di promozione sociale **non** rientrano nella **base imponibile** ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti introdotta, **dall'1.1.2000**, dal D. Lgs. 26.2.1999, n. 60, il quale dalla medesima data ha **soppresso l'imposta sugli spettacoli**.

RIDUZIONI TRIBUTI LOCALI

Gli **Enti locali**, purché non si trovino in situazioni di dissesto finanziario, possono **deliberare riduzioni** a favore delle associazioni di promozione sociale relativamente ai **tributi** di propria competenza quali **l'imposta comunale** sugli **immobili** (Ici), **l'imposta comunale** sulla **pubblicità** e **diritti** sulle **pubbliche affissioni**, la **tassa** per lo **smaltimento** dei **rifiuti solidi urbani** (Tarsu o Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per i Comuni ove deliberata) e la **tassa** per l'**occupazione** di **spazi** ed **aree pubbliche** (Tosap o Cosap, se il canone è stato deliberato dal Comune).

REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI

Le associazioni di promozione sociale **a carattere nazionale** (che svolgono attività in almeno 5 Regioni ed in almeno 20 Province del territorio nazionale) in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 costituite ed operanti da **almeno un anno**, possono iscriversi nel **Registro Nazionale** istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali. In tale Registro devono risultare **l'atto costitutivo, lo statuto, la sede** dell'associazione e **l'ambito territoriale** di attività, le loro eventuali **modificazioni**, nonché le **deliberazioni di scioglimento**.

**RIEPILOGO DETRAIBILITA' E DEDUCIBILITA' EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE
DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE**

SOGGETTO EROGANTE	AMMONTARE DETRAIBILE (nella misura del 19%) o DEDUCIBILE	NORMA DEL D.P.R. 917/1986
Persone fisiche	Detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore a £. 4.000.000	Art. 13-bis, comma 1 lett. i-quater)
Società semplici	Detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore a £. 4.000.000	
	Art. 13- bis, comma 3	
Società commerciali residenti in Italia	Deducibili dal reddito d'impresa per un importo non superiore a £. 3.000.000 o fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato	Art. 65, comma 2, lettera c- octies)
Enti non commerciali residenti in Italia	Detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore a £. 4.000.000	Art. 110-bis
Società, enti commerciali e non commerciali non residenti in Italia	Detraibili dall'imposta lorda per un importo non superiore a £. 4.000.000	Artt. 113, co. 2-bis e 114, co. 1-bis